

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 3337/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 3338/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- \* Regolamento (CEE) n. 3339/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali della categoria di prodotti n. 65 ( numero d'ordine 40.0650), originari dell'Argentina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio ..... 5
- \* Regolamento (CEE) n. 3340/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 23 (numero d'ordine 40.0230), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio ..... 7
- \* Regolamento (CEE) n. 3341/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali della categoria di prodotti n. 26 (numero d'ordine 40.0260), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio ..... 8
- \* Regolamento (CEE) n. 3342/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura della categoria di prodotti n. 55 (numero d'ordine 40.0550), originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio ..... 9

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

|  |    |
|--|----|
| * Regolamento (CEE) n. 3343/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) della categoria di prodotti n. 15 (numero d'ordine 40.0150), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio .....  | 10 |
| * Regolamento (CEE) n. 3344/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114, della categoria di prodotti n. 35 (numero d'ordine 40.0350) e vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci della categoria di prodotti n. 75 (numero d'ordine 40.0750), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio ..... | 12 |
| * Regolamento (CEE) n. 3345/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche della categoria di prodotti n. 101 (numero d'ordine 40.1010), originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio .....   | 14 |
| * Regolamento (CEE) n. 3346/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia della categoria di prodotti n. 19 (numero d'ordine 40.0190), originari della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio .....  | 15 |
| * Regolamento (CEE) n. 3347/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro .....   | 16 |
| * Regolamento (CEE) n. 3348/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, recante modifica del regolamento (CEE) n. 4027/88, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori .....  | 17 |
| * Regolamento (CEE) n. 3349/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, che rettifica i regolamenti (CEE) n. 2053/89 e (CEE) n. 2054/89 che fissano le modalità particolari d'applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per talune ciliegie trasformate e delle uve secche .....  | 18 |
| Regolamento (CEE) n. 3350/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....   | 19 |
| Regolamento (CEE) n. 3351/89 della Commissione, del 7 novembre 1989, che sospende il rilascio di titoli MCS per taluni prodotti della floricoltura .....   | 23 |

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3337/89 DELLA COMMISSIONE**

del 7 novembre 1989

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 novembre 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

(ECU/t)

| Codice NC  | Prelievi         |                                      |
|------------|------------------|--------------------------------------|
|            | Portogallo       | Paesi terzi                          |
| 0709 90 60 | 23,05            | 119,72                               |
| 0712 90 19 | 23,05            | 119,72                               |
| 1001 10 10 | 27,26            | 165,24 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> |
| 1001 10 90 | 27,26            | 165,24 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> |
| 1001 90 91 | 23,07            | 115,50                               |
| 1001 90 99 | 23,07            | 115,50                               |
| 1002 00 00 | 49,93            | 114,27 <sup>(3)</sup>                |
| 1003 00 10 | 40,77            | 113,12                               |
| 1003 00 90 | 40,77            | 113,12                               |
| 1004 00 10 | 32,17            | 110,33                               |
| 1004 00 90 | 32,17            | 110,33                               |
| 1005 10 90 | 23,05            | 119,72 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> |
| 1005 90 00 | 23,05            | 119,72 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> |
| 1007 00 90 | 40,77            | 130,19 <sup>(5)</sup>                |
| 1008 10 00 | 40,77            | 1,83                                 |
| 1008 20 00 | 40,77            | 68,80 <sup>(6)</sup>                 |
| 1008 30 00 | 40,77            | 0,00 <sup>(7)</sup>                  |
| 1008 90 10 | ( <sup>7</sup> ) | ( <sup>7</sup> )                     |
| 1008 90 90 | 40,77            | 0,00                                 |
| 1101 00 00 | 46,85            | 174,32                               |
| 1102 10 00 | 84,22            | 173,56                               |
| 1103 11 10 | 56,78            | 270,37                               |
| 1103 11 90 | 49,97            | 187,64                               |

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3338/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1989

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 novembre 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 novembre 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Codice NC  | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|------------|----------|----------|----------|----------|
|            | 11       | 12       | 1        | 2        |
| 0709 90 60 | 0        | 0        | 0        | 0,64     |
| 0712 90 19 | 0        | 0        | 0        | 0,64     |
| 1001 10 10 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1001 10 90 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1001 90 91 | 0        | 0        | 0        | 3,84     |
| 1001 90 99 | 0        | 0        | 0        | 3,84     |
| 1002 00 00 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1003 00 10 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1003 00 90 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1004 00 10 | 0        | 0        | 0        | 0,79     |
| 1004 00 90 | 0        | 0        | 0        | 0,79     |
| 1005 10 90 | 0        | 0        | 0        | 0,64     |
| 1005 90 00 | 0        | 0        | 0        | 0,64     |
| 1007 00 90 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1008 10 00 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1008 20 00 | 0        | 0        | 0        | 11,88    |
| 1008 30 00 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1008 90 90 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1101 00 00 | 0        | 0        | 0        | 5,37     |

## B. Malto

(ECU/t)

| Codice NC  | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | 11       | 12       | 1        | 2        | 3        |
| 1107 10 11 | 0        | 0        | 0        | 6,84     | 6,84     |
| 1107 10 19 | 0        | 0        | 0        | 5,11     | 5,11     |
| 1107 10 91 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1107 10 99 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 1107 20 00 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3339/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali della categoria di prodotti n. 65 ( numero d'ordine 40.0650), originari dell'Argentina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali della categoria di prodotti n. 65 (numero d'ordine 40.0650), originari dell'Argentina, il massimale è fissato a 158 t; che, alla data del 21 aprile 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Argentina, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dall'11 novembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione per i seguenti prodotti originari dell'Argentina:

| Numero d'ordine | Categoria Unità    | Codice NC     | Designazione delle merci   |
|-----------------|--------------------|---------------|--|
| 40.0650         | 65<br>(tonnellate) | 5606 00 10    | Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
|                 |                    | ex 6001 10 00 |  |
|                 |                    | 6001 21 00    |  |
|                 |                    | 6001 22 00    |  |
|                 |                    | 6001 29 10    |  |
|                 |                    | 6001 91 10    |  |
|                 |                    | 6001 91 30    |  |
|                 |                    | 6001 91 50    |  |
|                 |                    | 6001 91 90    |  |
|                 |                    | 6001 92 10    |  |
|                 |                    | 6001 92 30    |  |
|                 |                    | 6001 92 50    |  |
|                 |                    | 6001 92 90    |  |
|                 |                    | 6001 99 10    |  |
|                 |                    | ex 6002 10 10 |  |
|                 |                    | 6002 20 10    |  |
|                 |                    | 6002 20 39    |  |
|                 |                    | 6002 20 50    |  |
|                 |                    | 6002 20 70    |  |

<sup>(1)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

| Numero d'ordine      | Categoria Unità | Codice NC   | Designazione delle merci |
|----------------------|-----------------|---|--------------------------|
| 40.0650<br>(seguito) |                 | ex 6002 30 10<br>6002 41 00<br>6002 42 10<br>6002 42 30<br>6002 42 50<br>6002 42 90<br>6002 43 31<br>6002 43 33<br>6002 43 35<br>6002 43 39<br>6002 43 50<br>6002 43 91<br>6002 43 93<br>6002 43 95<br>6002 43 99<br>6002 91 00<br>6002 92 10<br>6002 92 30<br>6002 92 50<br>6002 92 90<br>6002 93 31<br>6002 93 33<br>6002 93 35<br>6002 93 39<br>6002 93 91<br>6002 93 99 |                          |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*  
Christiane SCRIVENER  
*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3340/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 23 (numero d'ordine 40.0230), originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 23 (numero d'ordine 40.0230), originari dell'India, il massimale è fissato a 293 t; che, alla data del 27 aprile 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dall'11 novembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione per i seguenti prodotti originari dell'India:

| Numero d'ordine | Categoria Unità    | Codice NC  | Designazione delle merci   |
|-----------------|--------------------|------------|--|
| 40.0230         | 23<br>(tonnellate) | 5508 20 10 | Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto |
|                 |                    | 5510 11 00 |  |
|                 |                    | 5510 12 00 |  |
|                 |                    | 5510 20 00 |  |
|                 |                    | 5510 30 00 |  |
|                 |                    | 5510 90 00 |  |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3341/89 DELLA COMMISSIONE**

del 7 novembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali della categoria di prodotti n. 26 (numero d'ordine 40.0260), originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 13,

considerando che in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, della categoria di prodotti n. 26 (numero d'ordine 40.0260), originari dell'Indonesia, il massimale è fissato a 376 000 pezzi; che, alla data del 3 aprile 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dall'11 novembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione per i seguenti prodotti originari dell'Indonesia:

| Numero d'ordine | Categoria Unità     | Codice NC  | Designazione delle merci   |
|-----------------|---------------------|------------|--|
| 40.0260         | 26<br>(1 000 pezzi) | 6104 41 00 | Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali |
|                 |                     | 6104 42 00 |  |
|                 |                     | 6104 43 00 |  |
|                 |                     | 6104 44 00 |  |
|                 |                     | 6204 41 00 |  |
|                 |                     | 6204 42 00 |  |
|                 |                     | 6204 43 00 |  |
|                 |                     | 6204 44 00 |  |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3342/89 DELLA COMMISSIONE**

del 7 novembre 1989

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura della categoria di prodotti n. 55 (numero d'ordine 40.0550), originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura della categoria di prodotti n. 55 (numero d'ordine 40.0550), originari del Messico, il massimale è fissato a 57 t; che, alla data del 22 maggio 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Messico, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Messico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dall'11 novembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione per i seguenti prodotti originari del Messico:

| Numero d'ordine | Categoria Unità    | Codice NC  | Designazione delle merci   |
|-----------------|--------------------|------------|--|
| 40.0550         | 55<br>(tonnellate) | 5506 10 00 | Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura |
|                 |                    | 5506 20 00 |  |
|                 |                    | 5506 30 00 |  |
|                 |                    | 5506 90 10 |  |
|                 |                    | 5506 90 91 |  |
|                 |                    | 5506 90 99 |  |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3343/89 DELLA COMMISSIONE**

del 7 novembre 1989

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) della categoria di prodotti n. 15 (numero d'ordine 40.0150), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana,

di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) della categoria di prodotti n. 15 (numero d'ordine 40.0150) originari del Pakistan, il massimale è fisso a 216 000 pezzi; che, alla data del 18 settembre 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dell'11 settembre 1989, la riscossione dei dazi doganali sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione per i seguenti prodotti originari del Pakistan:

| Numero d'ordine | Categoria Unità     | Codice NC     | Designazione delle merci  |
|-----------------|---------------------|---------------|---|
| 40.0150         | 15<br>(1 000 pezzi) | 6202 11 00    | Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21) |
|                 |                     | ex 6202 12 10 |   |
|                 |                     | ex 6202 12 90 |   |
|                 |                     | ex 6202 13 10 |   |
|                 |                     | ex 6202 13 90 |   |
|                 |                     | 6204 31 00    |   |
|                 |                     | 6204 32 90    |   |
|                 |                     | 6204 33 90    |   |
|                 |                     | 6204 39 19    |   |
|                 |                     | 6210 30 00    |   |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(<sup>1</sup>) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*  
Christiane SCRIVENER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3344/89 DELLA COMMISSIONE**  
del 7 novembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114, della categoria di prodotti n. 35 (numero d'ordine 40.0350) e vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci della categoria di prodotti n. 75 (numero d'ordine 40.0750), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114, della

categoria dei prodotti n. 35 (numero d'ordine 40.0350) e vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci della categoria di prodotti n. 75 (numero d'ordine 40.0750) originari del Pakistan, il massimale è fissato rispettivamente a 251 t e 9 000 pezzi; che, alle date rispettivamente dell'8 luglio e 21 aprile 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dall'11 novembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione per i seguenti prodotti originari del Pakistan:

| Numero d'ordine | Categoria Unità    | Codice NC  | Designazione delle merci   |
|-----------------|--------------------|------------|--|
| 40.0350         | 35<br>(tonnellate) | 5407 10 00 | Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114 |
|                 |                    | 5407 20 90 |  |
|                 |                    | 5407 30 00 |  |
|                 |                    | 5407 41 00 |  |
|                 |                    | 5407 42 10 |  |
|                 |                    | 5407 42 90 |  |
|                 |                    | 5407 43 00 |  |
|                 |                    | 5407 44 10 |  |
|                 |                    | 5407 44 90 |  |
|                 |                    | 5407 51 00 |  |
|                 |                    | 5407 52 00 |  |
|                 |                    | 5407 53 10 |  |
|                 |                    | 5407 53 90 |  |
|                 |                    | 5407 54 00 |  |
|                 |                    | 5407 60 10 |  |
|                 |                    | 5407 60 30 |  |
|                 |                    | 5407 60 51 |  |
| 5407 60 59      |                    |            |  |
| 5407 60 90      |                    |            |  |

<sup>(1)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

| Numero d'ordine      | Categoria Unità     | Codice NC  | Designazione delle merci   |
|----------------------|---------------------|------------|--|
| 40.0350<br>(seguito) |                     | 5407 71 00 |  |
|                      |                     | 5407 72 00 |  |
|                      |                     | 5407 73 10 |  |
|                      |                     | 5407 73 91 |  |
|                      |                     | 5407 73 99 |  |
|                      |                     | 5407 74 00 |  |
|                      |                     | 5407 81 00 |  |
|                      |                     | 5407 82 00 |  |
|                      |                     | 5407 83 10 |  |
|                      |                     | 5407 83 90 |  |
|                      |                     | 5407 84 00 |  |
|                      |                     | 5407 91 00 |  |
|                      |                     | 5407 92 00 |  |
|                      |                     | 5407 93 10 |  |
|                      |                     | 5407 93 90 |  |
|                      |                     | 5407 94 00 |  |
|                      |                     |            |  |
|                      | ex 5905 00 70       |            |  |
| 40.0750              | 75<br>(1 000 pezzi) | 6103 11 00 | Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci |
|                      |                     | 6103 12 00 |  |
|                      |                     | 6103 19 00 |  |
|                      |                     | 6103 21 00 |  |
|                      |                     | 6103 22 00 |  |
|                      |                     | 6103 23 00 |  |
|                      |                     | 6103 29 00 |  |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3345/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche della categoria di prodotti n. 101 (numero d'ordine 40.1010), originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche della categoria di prodotti n. 101 (numero d'ordine 40.1010), originari della Romania, il massimale è fissato a 2 t; che, alla data del 7 luglio 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dall'11 novembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione per i seguenti prodotti originari della Romania:

| Numero d'ordine | Categoria Unità  | Codice NC     | Designazione delle merci  |
|-----------------|------------------|---------------|---|
| 40.1010         | 101 (tonnellate) | ex 5607 90 00 | Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*  
Christiane SCRIVENER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3346/89 DELLA COMMISSIONE**

del 7 novembre 1989

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia della categoria di prodotti n. 19 (numero d'ordine 40.0190), originari della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia, della categoria di prodotti n. 19 (numero d'ordine 40.0190), originari della Thailandia, il massimale è fissato a 1 663 000 pezzi; che, alla data del 3 aprile 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dall'11 novembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata per i seguenti prodotti originari della Thailandia:

| Numero d'ordine | Categoria Unità     | Codice NC                | Designazione delle merci                                  |
|-----------------|---------------------|--------------------------|---|
| 40.0190         | 19<br>(1 000 pezzi) | 6213 20 00<br>6213 90 00 | Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3347/89 DELLA COMMISSIONE**

del 7 novembre 1989

**relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4194/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2278/89<sup>(4)</sup>, prevede dei contingenti di sugarello per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri<sup>(5)</sup> per il 1989;

considerando che la Spagna ha trasferito il 24 ottobre 1989 ai Paesi Bassi 800 tonnellate di sugarello nelle acque

delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV; che la pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV effettuata da navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi dovrebbe quindi essere permessa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri<sup>(5)</sup> per il 1989.La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro<sup>(6)</sup> o registrate in uno Stato membro<sup>(6)</sup> è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 5.<sup>(5)</sup> Tranne Spagna e Portogallo.<sup>(6)</sup> Tranne Spagna, Portogallo e Paesi Bassi.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3348/89 DELLA COMMISSIONE**

del 7 novembre 1989

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 4027/88, che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2096/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei contenitori<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15,considerando che il regolamento (CEE) n. 4027/88 della Commissione<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1737/89<sup>(3)</sup>, ha stabilito talune disposizioni d'applicazione del regime dell'ammissione temporanea dei contenitori, in particolare quelle relative alla marcatura dei contenitori; che occorre disporre che i contenitori recanti l'indicazione dello Stato membro di appartenenza sono da considerarsi rispondenti alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato; che è necessario che venga precisato, su richiesta dell'autorità doganale dello Stato membro in cui si trovano tali contenitori, lo status doganale dei medesimi, per consentire a questa autorità di effettuare i controlli necessari alla corretta applicazione delle disposizioni comunitarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4027/88 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

- « 3. Quando reca l'indicazione dello Stato membro di appartenenza, un contenitore, corredato di marchi a norma dei paragrafi 1 e 2, è considerato rispondente alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10 del trattato.

Tuttavia, il beneficiario del regime deve fornire, su richiesta dell'autorità doganale dello Stato membro in cui il contenitore si trova, le informazioni relative allo status doganale del medesimo ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 4.

(2) GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 22.

(3) GU n. L 171 del 20. 6. 1989, pag. 30.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3349/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1989

che rettifica i regolamenti (CEE) n. 2053/89 e (CEE) n. 2054/89 che fissano le modalità particolari d'applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per talune ciliegie trasformate e delle uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che da una verifica effettuata è risultato l'esistenza di un errore nella versione inglese e greca dei regolamenti (CEE) n. 2053/89 della Commissione<sup>(5)</sup>, e (CEE) n. 2054/89 della Commissione<sup>(6)</sup>, che stabiliscono le modalità d'applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione, rispettivamente per talune ciliegie trasformate e per le uve secche; che occorre pertanto rettificare i regolamenti in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

*Articolo 1*

1. Nella versione inglese dei regolamenti (CEE) n. 2053/89 e (CEE) n. 2054/89, all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Were it is found that prices on resale, directly or via commercial intermediaries, are less than the minimum price for more than 15 % of a consignment imported, the weighted average of those prices shall be considered as the import price. »

2. Nella versione greca dei regolamenti (CEE) n. 2053/89 e (CEE) n. 2054/89, all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι τιμές μεταπώλησης, απευθείας ή μέσω εμπορικών μεσαζόντων, είναι μικρότερες από την ελάχιστη τιμή κατά περισσότερο από το 15 % εισαγόμενης παρτίδας, ως τιμή εισαγωγής θεωρείται ο σταθμισμένος μέσος όρος των εν λόγω τιμών. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le correzioni indicate all'articolo 1° sono applicabili dal 19 luglio 1989.

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 195 dell'11. 7. 1989, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 195 dell'11. 7. 1989, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3350/89 DELLA COMMISSIONE**

del 7 novembre 1989

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3215/89 <sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3010/89 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3336/89 <sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3010/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(9)</sup> sono fissati negli allegati.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio <sup>(10)</sup> fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio <sup>(11)</sup> per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 288 del 6. 10. 1989, pag. 17.

<sup>(8)</sup> GU n. L 322 del 7. 11. 1989, pag. 17.

<sup>(9)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

<sup>(11)</sup> GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

|  | Corrente<br>11 | 1° term.<br>12 | 2° term.<br>1 | 3° term.<br>2 | 4° term.<br>3 | 5° term.<br>4 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>                       |                |                |               |               |               |               |
| — Spagna   | 1,170          | 1,170          | 1,170         | 1,170         | 1,170         | 1,170         |
| — Portogallo   | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| — altri Stati membri                                 | 21,885         | 21,956         | 21,921        | 22,195        | 22,477        | 22,755        |
| <b>2. Aiuti finali</b>                               |                |                |               |               |               |               |
| <b>a) Semi raccolti e trasformati in:</b>            |                |                |               |               |               |               |
| — R. f. di Germania (DM)                             | 52,00          | 52,17          | 52,09         | 52,76         | 53,42         | 54,26         |
| — Paesi Bassi (Fl)                                   | 57,73          | 57,92          | 57,82         | 58,56         | 59,30         | 60,24         |
| — UEBL (FB/Flux)                                     | 1 056,76       | 1 060,19       | 1 058,50      | 1 071,73      | 1 085,34      | 1 098,77      |
| — Francia (FF)                                       | 165,96         | 166,48         | 166,17        | 168,28        | 170,46        | 172,60        |
| — Danimarca (Dkr)                                    | 195,43         | 196,07         | 195,76        | 198,20        | 200,72        | 203,20        |
| — Irlanda (£ Irl)                                    | 18,471         | 18,529         | 18,494        | 18,729        | 18,972        | 19,201        |
| — Regno Unito (£)                                    | 13,776         | 13,809         | 13,742        | 13,899        | 14,101        | 14,199        |
| — Italia (Lit)                                       | 36 105         | 36 218         | 36 151        | 36 610        | 37 083        | 37 550        |
| — Grecia (Dra)                                       | 3 470,58       | 3 446,94       | 3 389,14      | 3 400,38      | 3 452,36      | 3 405,26      |
| <b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:</b>     |                |                |               |               |               |               |
| — in Spagna (Pta)                                    | 178,89         | 178,89         | 178,89        | 178,89        | 178,89        | 178,89        |
| — in un altro Stato membro (Pta)                     | 3 098,99       | 3 110,72       | 3 100,71      | 3 132,90      | 3 175,84      | 3 194,62      |
| <b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:</b> |                |                |               |               |               |               |
| — in Portogallo (Esc)                                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| — in un altro Stato membro (Esc)                     | 4 316,19       | 4 321,24       | 4 301,48      | 4 327,24      | 4 374,16      | 4 367,88      |

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone «doppio zero»

(Importi per 100 kg)

|  | Corrente<br>11 | 1° term.<br>12 | 2° term.<br>1 | 3° term.<br>2 | 4° term.<br>3 | 5° term.<br>4 |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>                       |                |                |               |               |               |               |
| — Spagna   | 3,670          | 3,670          | 3,670         | 3,670         | 3,670         | 3,670         |
| — Portogallo   | 2,500          | 2,500          | 2,500         | 2,500         | 2,500         | 2,500         |
| — altri Stati membri                                 | 24,385         | 24,456         | 24,421        | 24,695        | 24,977        | 25,255        |
| <b>2. Aiuti finali:</b>                              |                |                |               |               |               |               |
| <b>a) Semi raccolti e trasformati in:</b>            |                |                |               |               |               |               |
| — R. f. di Germania (DM)                             | 57,90          | 58,07          | 57,99         | 58,66         | 59,32         | 60,16         |
| — Paesi Bassi (Fl)                                   | 64,32          | 64,51          | 64,42         | 65,15         | 65,90         | 66,83         |
| — UEBL (FB/Flux)                                     | 1 177,48       | 1 180,90       | 1 179,21      | 1 192,44      | 1 206,06      | 1 219,49      |
| — Francia (FF)                                       | 185,20         | 185,72         | 185,41        | 187,52        | 189,70        | 191,85        |
| — Danimarca (Dkr)                                    | 217,76         | 218,39         | 218,08        | 220,53        | 223,05        | 225,53        |
| — Irlanda (£ Irl)                                    | 20,613         | 20,671         | 20,636        | 20,871        | 21,114        | 21,343        |
| — Regno Unito (£)                                    | 15,529         | 15,563         | 15,495        | 15,653        | 15,854        | 15,952        |
| — Italia (Lit)                                       | 40 287         | 40 401         | 40 333        | 40 793        | 41 266        | 41 732        |
| — Grecia (Dra)                                       | 3 919,05       | 3 895,41       | 3 837,61      | 3 848,84      | 3 900,83      | 3 853,73      |
| <b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:</b>     |                |                |               |               |               |               |
| — in Spagna (Pta)                                    | 561,13         | 561,13         | 561,13        | 561,13        | 561,13        | 561,13        |
| — in un altro Stato membro (Pta)                     | 3 481,23       | 3 492,96       | 3 482,95      | 3 515,14      | 3 558,08      | 3 576,86      |
| <b>c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:</b> |                |                |               |               |               |               |
| — in Portogallo (Esc)                                | 480,01         | 480,01         | 480,01        | 480,01        | 480,01        | 480,01        |
| — in un altro Stato membro (Esc)                     | 4 796,20       | 4 801,24       | 4 781,49      | 4 807,24      | 4 854,17      | 4 847,88      |

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

|   | Corrente<br>11 | 1° term.<br>12 | 2° term.<br>1 | 3° term.<br>2 | 4° term.<br>3 |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Aiuti nominali (ECU)                       |                |                |               |               |               |
| — Spagna                                      | 6,890          | 6,890          | 6,890         | 6,890         | 6,890         |
| — Portogallo                                  | 0,000          | 0,000          | 0,000         | 0,000         | 0,000         |
| — altri Stati membri                          | 30,337         | 30,451         | 30,624        | 31,367        | 31,698        |
| 2. Aiuti finali                               |                |                |               |               |               |
| a) Semi raccolti e trasformati in (1):        |                |                |               |               |               |
| — R. f. di Germania (DM)                      | 71,98          | 72,25          | 72,66         | 74,43         | 75,21         |
| — Paesi Bassi (Fl)                            | 80,02          | 80,33          | 80,78         | 82,75         | 83,62         |
| — UEBL (FB/Flux)                              | 1 464,88       | 1 470,38       | 1 478,74      | 1 514,62      | 1 530,60      |
| — Francia (FF)                                | 230,82         | 231,67         | 232,99        | 238,78        | 241,33        |
| — Danimarca (Dkr)                             | 270,91         | 271,93         | 273,47        | 280,11        | 283,07        |
| — Irlanda (£ Irl)                             | 25,690         | 25,785         | 25,931        | 26,576        | 26,860        |
| — Regno Unito (£)                             | 19,581         | 19,644         | 19,737        | 20,263        | 20,499        |
| — Italia (Lit)                                | 50 205         | 50 390         | 50 676        | 51 933        | 52 489        |
| — Grecia (Dra)                                | 4 951,10       | 4 932,63       | 4 914,09      | 5 021,54      | 5 082,41      |
| b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:     |                |                |               |               |               |
| — in Spagna (Pta)                             | 1 053,45       | 1 053,45       | 1 053,45      | 1 053,45      | 1 053,45      |
| — in un altro Stato membro (Pta)              | 3 700,56       | 3 718,88       | 3 739,23      | 3 840,40      | 3 890,82      |
| c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati: |                |                |               |               |               |
| — in Portogallo (Esc)                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| — in Spagna (Esc)                             | 6 510,42       | 6 522,47       | 6 542,44      | 6 661,99      | 6 718,23      |
| — in un altro Stato membro (Esc)              | 6 344,97       | 6 356,71       | 6 376,17      | 6 492,68      | 6 547,49      |
| 3. Aiuti compensativi                         |                |                |               |               |               |
| — in Spagna (Pta)                             | 3 651,82       | 3 670,14       | 3 690,49      | 3 791,65      | 3 842,08      |
| 4. Aiuti speciali:                            |                |                |               |               |               |
| — in Portogallo (Esc)                         | 6 344,97       | 6 356,71       | 6 376,17      | 6 492,68      | 6 547,49      |

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2-a) vanno moltiplicati per 1,0260760.

## ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

|         | Corrente<br>11 | 1° term.<br>12 | 2° term.<br>1 | 3° term.<br>2 | 4° term.<br>3 | 5° term.<br>4 |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DM      | 2,052430       | 2,048460       | 2,044740      | 2,041220      | 2,041220      | 2,031740      |
| Fl      | 2,316680       | 2,312520       | 2,308640      | 2,304580      | 2,304580      | 2,293890      |
| FB/Flux | 43,082900      | 43,058799      | 43,032300     | 43,002200     | 43,002200     | 42,933100     |
| FF      | 6,967840       | 6,967190       | 6,966360      | 6,965190      | 6,965190      | 6,964370      |
| Dkr     | 7,988750       | 7,999130       | 8,009090      | 8,009590      | 8,009590      | 8,023110      |
| £ Irl   | 0,772621       | 0,772948       | 0,773632      | 0,774239      | 0,774239      | 0,776976      |
| £       | 0,701988       | 0,704246       | 0,706476      | 0,708745      | 0,708745      | 0,714784      |
| Lit     | 1 506,06       | 1 506,64       | 1 507,17      | 1 507,79      | 1 507,79      | 1 508,89      |
| Dra     | 183,70500      | 186,58800      | 189,23200     | 191,61800     | 191,61800     | 197,66100     |
| Esc     | 175,74200      | 176,19900      | 176,82900     | 177,90700     | 177,90700     | 180,81000     |
| Pta     | 130,64000      | 131,14600      | 131,59800     | 132,07800     | 132,07800     | 133,26800     |

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3351/89 DELLA COMMISSIONE****del 7 novembre 1989****che sospende il rilascio di titoli MCS per taluni prodotti della floricoltura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1145/89<sup>(2)</sup>, ha stabilito i massimali indicativi previsti dall'articolo 251, paragrafo 1 del citato atto per taluni prodotti della floricoltura;

considerando che a norma dell'articolo 252 dell'atto di adesione, se dall'esame dell'andamento degli scambi intracomunitari emerge un aumento significativo delle importazioni realizzate o prevedibili e tale situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo di impor-

tazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso, o per una parte di essa, la Commissione decide secondo una procedura d'urgenza le misure conservative necessarie;

considerando che per i rosai (codice NC 0602 40 90) il massimale indicativo per il 1989 è raggiunto; che occorre sospendere qualsiasi ulteriore rilascio di titoli per il prodotto in progetto; che tale misura comporta il rigetto delle domande pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il rilascio di titoli MCS per i rosai (codice NC 0602 40 90) è sospeso fino al 30 novembre 1989.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'8 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.<sup>(2)</sup> GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 67.